



Comune di Radicondoli
Provincia di Siena

*REGOLAMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DEL
REFERENDUM CONSULTIVO*

Approvato con delibera di C.C. n. 45 del 24.11.2008

Art. 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di svolgimento dei referendum consultivi previsti dall'art. 8 del Testo Unico degli Enti Locali e dall'art. 35 del vigente Statuto Comunale.
2. Negli articoli seguenti vengono stabilite le finalità, i contenuti, le materie, le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.
3. Per tutto quanto non regolato dal presente atto si rimanda, per quanto compatibile, alla disciplina nazionale disciplinante i referendum.

Art. 2
LIMITI E MATERIE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

1. Il referendum di cui al presente regolamento deve riguardare materie di esclusiva competenza locale.
2. Ai sensi dello Statuto comunale, il referendum consultivo è indetto, su iniziativa popolare, per proporre la revoca o la modifica di singole deliberazioni già assunte o per consultare la cittadinanza su iniziative, programmi e progetti d'interesse generale.
3. Non può essere indetto referendum su:
 - a. lo Statuto comunale ed il Regolamento del Consiglio comunale;
 - b. il piano regolatore generale e gli strumenti urbanistici attuativi;
 - c. i bilanci preventivi e consuntivi;
 - d. le nomine e le designazioni;
 - e. i tributi locali e le tariffe;
 - f. i diritti delle minoranze etniche e religiose;
 - g. le materie già sottoposte a referendum consultivo nell'ultimo quinquennio.
4. Fuori dei casi di cui al precedente comma, ove una deliberazione sia stata adottata in adempimento di disposizioni legislative statali, regionali, statutarie o regolamentari, la stessa può essere sottoposta a referendum ai soli fini della sua modifica e per i soli aspetti attinenti alle valutazioni discrezionali dell'amministrazione comunale.

Art. 3
INIZIATIVA

1. Hanno diritto a chiedere l'indizione di referendum consultivi per le materie indicate nel precedente art. 2 un numero di elettori non inferiore al 15% degli iscritti nelle liste elettorali.

Art. 4
PROMOZIONE DEL REFERENDUM E INDICAZIONE DEL QUESITO

1. Al fine di promuovere l'indizione di un referendum, i promotori della raccolta, in numero non inferiore a 10, devono costituirsi in Comitato e depositare al Protocollo Generale dell'Ente la richiesta del referendum indirizzata al Sindaco, indicando un proprio rappresentante e un domicilio per l'invio delle comunicazioni.

2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali e il requisito di iscrizione è accertato d'ufficio.
3. La richiesta è redatta in forma scritta e deve contenere:
 - a. le generalità dei soggetti componenti il Comitato promotore (nome, cognome, data di nascita e residenza);
 - b. il quesito referendario nella esatta formulazione che si intende sottoporre alla consultazione, di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci;
 - c. una relazione sintetica sulle motivazioni che vengono poste a base della proposta.
5. Qualora sia proposta la modifica di una deliberazione, il quesito referendario deve individuare esattamente il numero, la data, l'oggetto e l'organo che l'ha adottata, la parte dispositiva di cui è proposta la modifica ed il contenuto della modifica proposta.
6. La richiesta deve altresì, individuare il rappresentante dei proponenti, destinatario delle comunicazioni di cui al presente regolamento.
7. Il Sindaco comunica la presentazione della richiesta di referendum alla Commissione per l'ammissibilità del quesito.
8. Il Presidente del Consiglio comunale trasmette ai Capigruppo consiliari la richiesta di referendum, unitamente alla copia della relazione di cui al comma 2 lettera c), comunicando altresì qualsiasi informazione sulle fasi ulteriori del procedimento referendario.
9. Non può essere presentata richiesta di referendum nei sei mesi antecedenti la scadenza naturale del Consiglio comunale. Ove presentata, il Sindaco ne sospende immediatamente la procedura rinviandone l'esame durante il mandato amministrativo successivo.

Art. 5

COMMISSIONE PER L'AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO

1. L'ammissibilità del quesito referendario è stabilita dalla Commissione per l'ammissibilità del quesito.
2. La Commissione è composta da 3 membri:
 - a. Il Presidente del Consiglio comunale;
 - b. Il Difensore Civico comunale;
 - c. Il Segretario comunale.
3. Il Collegio dura in carica per la durata del Consiglio Comunale.
4. Qualora uno dei componenti venga a mancare per decadenza, dimissioni od altro impedimento, subentra il suo vice. I sostituti rimangono in carica sino a quando non sarà possibile ricomporre la Commissione come previsto al comma 2 del presente articolo.
5. Qualora, per qualsiasi ragione non fosse possibile procedere con le modalità del precedente comma, il Consiglio Comunale nomina il sostituto a maggioranza assoluta degli aventi diritto.
6. Per la validità delle sedute, non pubbliche, è richiesta la presenza di tutti i membri della Commissione. La stessa delibera a maggioranza.
7. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso o indennità.

Art. 6

ISTRUTTORIA

1. La Commissione per la valutazione dell'ammissibilità e correttezza del quesito, di cui all'art. 5 deve essere riunita entro 30 giorni dal deposito della richiesta e deve deliberare in merito entro 5 giorni dalla data della riunione stessa.
2. Laddove la Commissione ritenga che il referendum proposto sia ammissibile, ma che il quesito referendario non sia sufficientemente chiaro nella formulazione ovvero non conforme ai requisiti di cui allo Statuto ed al presente regolamento, concede al Comitato promotore un termine non superiore a 15 giorni per la riformulazione del quesito.
3. Le osservazioni formulate dalla Commissione e il termine assegnato dalla stessa sono comunicate al rappresentante dei proponenti a cura del Presidente del Consiglio Comunale.
4. Ove la riformulazione non venga trasmessa al Presidente del Consiglio nel termine assegnato ovvero non sia tale da superare le osservazioni di cui al comma 3, la Commissione delibera l'inammissibilità del quesito referendario.

Art. 7

PROVVEDIMENTI

1. Il Presidente del Consiglio comunale provvede tempestivamente a comunicare al Sindaco e ai Capigruppo consiliari la decisione della Commissione.
2. Iscrive all'Ordine del giorno della prima riunione utile successiva del Consiglio comunale, la proposta di referendum corredata dalla decisione della Commissione affinché il Consiglio si pronunci sull'ammissibilità.
3. il Consiglio comunale, a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, può pronunciarsi difformemente dalla decisione della Commissione con adeguata motivazione.
4. Il Sindaco, preso atto del pronunciamento del Consiglio comunale, dichiara l'ammissibilità o meno della proposta referendaria. Il provvedimento è pubblicato nell'albo pretorio del Comune e notificato al rappresentante del Comitato promotore entro dieci giorni.
5. Nel caso in cui la proposta di referendum sia ammissibile, al rappresentante dei proponenti è notificato contestualmente anche il modello tipo per la raccolta delle firme. Detta comunicazione riporterà anche il numero minimo di firme occorrenti a convalidare il quesito. In conformità allo Statuto comunale, il numero di firme occorrenti a convalidare il quesito è pari almeno al 15% degli iscritti nelle liste elettorali del Comune, secondo l'ultima revisione delle stesse.

Art. 8

RACCOLTA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme è a cura dei soggetti proponenti il Referendum. Possono sottoscrivere la richiesta di referendum tutti coloro che, al momento della sottoscrizione, siano iscritti nelle liste elettorali del Comune di Radicondoli.
2. Le firme devono essere raccolte in appositi moduli predisposti dall'Amministrazione, vidimati all'inizio di ogni foglio dal Segretario comunale

che vi appone altresì il bollo del Comune, recanti la dicitura "Comune di Radicondoli – Richiesta di referendum consultivo" e l'indicazione completa e leggibile del quesito referendario.

3. Le firme stesse devono essere autenticate da una delle seguenti figure istituzionali: consigliere comunale e provinciale che comunichi la propria disponibilità, rispettivamente, al Sindaco e al Presidente della Provincia; notaio; cancelliere di tribunale o Corte di appello nella cui circoscrizione è compreso il Comune; giudice di pace, segretario comunale; sindaco del Comune; assessore comunale; presidente del Consiglio comunale; funzionario comunale incaricato dal Sindaco.
4. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma degli articoli 30 e 38 del T.U. 445/2000. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data, deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.
5. La verifica dell'iscrizione nelle liste elettorali del Comune dei sottoscrittori la richiesta di referendum compete all'ufficio elettorale del Comune stesso.
6. Le autenticazioni effettuate dal personale comunale sono esenti da spese.
7. Le firme raccolte su moduli non conformi ovvero che presentano cancellature o aggiunte di alcuno degli elementi formali sono nulle.
8. La raccolta e il deposito delle stesse presso il protocollo generale dell'Ente delle firme deve avvenire entro 100 giorni dalla notificazione dell'ammissione del quesito, di cui al precedente art. 7.
9. Il periodo previsto per la raccolta delle firme non può coincidere o sovrapporsi con quello previsto per la convocazione dei Comizi Elettorali relativi alle elezioni amministrative comunali e provinciali.

Art. 9

VERIFICA DELLE FIRME

1. Alla verifica delle firme raccolte provvede, entro 10 giorni dal termine ultimo per la loro consegna, l'Ufficio elettorale del Comune e ne dà tempestiva comunicazione al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Art. 10

INDIZIONE DEL REFERENDUM

1. Il Presidente del Consiglio convoca, entro i successivi 30 giorni, il Consiglio Comunale per la dichiarazione di procedibilità o di improcedibilità per mancanza del numero minimo di sottoscrittori.
2. Il Sindaco entro 30 giorni dalla delibera del Consiglio Comunale fissa con proprio provvedimento la data del referendum, da tenersi in una domenica compresa tra il 50° e il 90° giorno successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità del referendum.
3. La consultazione referendaria non può coincidere con alcuna altra consultazione elettorale, europea, nazionale o amministrativa.
4. Nel fissare il giorno in cui dovrà tenersi la consultazione il Sindaco, se possibile, dovrà garantire l'accorpamento di più proposte referendarie, nel rispetto di quanto previsto dal comma precedente.

5. In caso di più quesiti referendari, ai votanti saranno consegnate schede di colore diverso.

Art. 11

PUBBLICITA'

1. Entro il 30° giorno precedente quello stabilito per la votazione, il Sindaco dispone che siano pubblicati manifesti con i quali sono precisati:
 - a) il testo del quesito sottoposto a consultazione popolare;
 - b) il giorno e l'orario della votazione;
 - c) le modalità della votazione;
 - d) le sedi dei seggi elettorali nei quali i cittadini potranno esprimere il loro parere;
 - e) il quorum dei partecipanti necessario per la validità della consultazione;
 - f) una breve introduzione illustrativa dei fini conoscitivi che il Consiglio Comunale si è proposto indicendo la consultazione popolare.
2. Il manifesto è pubblicato all'albo pretorio del Comune, in altri luoghi pubblici, negli spazi per le pubbliche affissioni e, ove necessario, in altri spazi prescelti per l'occasione.
3. Due copie del manifesto sono esposte nella parte riservata al pubblico della sala ove ha luogo la votazione.

Art. 12

NORME GENERALI

1. L'organizzazione tecnica delle operazioni elettorali (aggiornamento liste, certificati elettorali, tabelloni, propaganda, seggi - numero - presidente-scrutatori - ubicazioni, durata votazioni), viene disciplinata con la deliberazione consiliare di indizione del referendum.
2. Ai membri dell'Ufficio di sezione è dovuta una indennità pari a quella prevista dalla legislazione vigente in materia di referendum nazionali per un solo quesito, indipendentemente dal numero delle consultazioni referendarie comunali.
3. L'Ufficio di sezione è insediato non oltre le ore 6,30 del giorno della consultazione.
4. Per quanto ivi non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni del T.U. 16/05/1960, n. 570 e alle normative specifiche regolanti la materia per quanto compatibili .

Art. 13

PROPAGANDA

1. La propaganda relativa ai referendum comunali è consentita nel periodo compreso tra il trentesimo ed il giorno precedenti il voto.
2. La propaganda mediante affissione di manifesti è consentita in appositi spazi riservati alla bisogna dal Comune tra quelli destinati alla Pubblica Affissione. Detti spazi devono essere assicurati ai singoli Gruppi consiliari ed al Comitato promotore qualora ne abbiano fatta richiesta al Segretario comunale prima del periodo di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Gli oneri per l'affissione di pubblicità elettorali per il referendum comunale sono interamente a carico dell'Amministrazione comunale.

4. Alle altre forme di propaganda, per i Gruppi consiliari e per il Comitato promotore si applicano le facoltà ed i divieti previsti dalla Leggi vigenti per i Partiti politici e per i Comitati promotori dei referendum in occasione di consultazioni nazionali o amministrative.

Art. 14

SOSPENSIONE E REVOCA DEL REFERENDUM

1. Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
 - a) nei sei mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
 - b) in caso di anticipato scioglimento del Consiglio: nel periodo intercorrente tra la pubblicazione dell'ordinanza di indizione dei comizi elettorali e i sei mesi successivi all'elezione del nuovo Consiglio Comunale.
2. Previo parere della Commissione di cui all'art.5, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il referendum già indetto qualora l'oggetto del quesito non abbia più ragion d'essere, per mutate condizioni di fatto o di diritto o se prima del suo svolgimento il competente organo comunale abbia accolto la proposta dei promotori.
3. La revoca può intervenire non oltre il decimo giorno antecedente la data fissata per lo svolgimento del referendum.
4. Previo parere della Commissione di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sospende l'iter di svolgimento del referendum in caso di impedimenti oggettivi temporanei.

Art. 15

RAPPRESENTANTI DI SEZIONE

1. Potranno assistere alle operazioni elettorali un rappresentante effettivo ed uno supplente del Comitato promotore e di ciascun Gruppo presente in Consiglio Comunale.

Art. 16

ESITO DEL REFERENDUM E INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Il referendum è valido se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50% + 1).
2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi da tutte le sezioni elettorali del Comune, l'ufficio elettorale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati conseguiti dal referendum dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati.
3. Di tali operazioni è redatto verbale che viene inviato in copia al Sindaco, per la proclamazione dei risultati, e ai promotori della richiesta di referendum.
4. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati da parte del Sindaco e qualora l'esito del referendum consultivo fosse favorevole ai richiedenti, il Consiglio comunale deve prenderne atto e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della consultazione referendaria.
5. Alla seduta del Consiglio comunale di cui al comma precedente partecipa, con facoltà di parola, il rappresentante del Comitato promotore del referendum.
6. Il mancato recepimento da parte del Consiglio comunale delle indicazioni approvate dai cittadini alla consultazione referendaria deve essere

adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

7. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale non può assumere decisioni contrastanti con essa e se già assunte deve provvedere alla loro modifica e/o revoca.
8. Sull'esito della consultazione referendaria la cittadinanza deve essere adeguatamente informata anche tramite comunicazioni a mezzo stampa, affissioni e quant'altro sia riconosciuto idoneo alla diffusione del dato elettorale.
9. Copia delle deliberazioni del Consiglio comunale relative all'oggetto del referendum viene notificata entro dieci giorni dall'adozione, al Comitato promotore.
10. Non si procede agli adempimenti dei commi precedenti se il referendum non ha raggiunto il quorum previsto al comma 1.

Art. 17

SPESE

1. Le spese per le operazioni attinenti al referendum sono a carico del Comune.
2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento del referendum si provvede con stanziamento da imputarsi ad apposito capitolo di bilancio.

Art.18

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento viene regolato dalla normativa generale applicabile alle consultazioni referendarie consultive.